

# **Regolamento interno della Federazione Nazionale Sordi**

# **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

## **Art. I**

Con questo regolamento interno la **Federazione Nazionale Sordi (F.N.S. O.n.I.u.s.)** intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Struttura interna della Federazione
- Criteri associativi
- Dimissione ed esclusione dei soci
- Rapporti con i dipendenti e prestatori d'opera
- Patrimonio sociale
- Scioglimento e liquidazione della Federazione

## **Art. II**

Questo regolamento non ha effetto retroattivo.

Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

## **Art. III**

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

## **Art. IV**

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni a partire dalla data di approvazione.

# **REGOLAMENTO INTERNO**

approvato il 10 aprile 2010

## **TITOLO I**

### **DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE ELETTIVE**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

Per il raggiungimento delle finalità sociali, la F.N.S. O.n.I.u.s., tramite il Consiglio Direttivo, può istituire sedi operative in qualsiasi luogo, ove lo ritenga necessario.

##### **Art.2**

La F.N.S. O.n.I.u.s. aderisce e collabora con organizzazioni nazionali e internazionali aventi finalità simili e con gli altri organismi deputati alla tutela dei disabili fisici e sensoriali allo scopo di attingere, scambiare e diffondere esperienze e conoscenze tese a ridurre l'impatto dell'handicap uditivo, come recita l'Art. 4 dello Statuto.

### **Art.3**

Ogni membro degli organi della F.N.S. O.n.I.u.s. è tenuto al segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

In caso di violazione si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'Art.24 dello Statuto

## **CAPO II – ASSEMBLEA NAZIONALE**

### **Art. 4**

All'Assemblea Nazionale prende parte il Consiglio Direttivo, gli Affiliati e i Soci che godono del diritto di partecipazione, nonché del diritto all'elettorato attivo, come recita l'Art.8 dello Statuto.

Il socio minorenni non ha diritto di voto, come recita l'Art.5 dello Statuto.

### **Art. 5**

È facoltà del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo, invitare all'Assemblea Nazionale alte personalità della disabilità, nonché rappresentanti delle Istituzioni, delle organizzazioni politiche e sindacali.

È altresì facoltà del Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

### **Art.6**

L'Assemblea Nazionale può essere convocata sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, come previsto dall'Art.12 dello Statuto.

### **Art. 7**

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

### **Art.8**

L'Assemblea Nazionale riunita, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea Nazionale riunita, in seduta straordinaria, è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, come recita l'Art.13 dello Statuto.

### **Art.9**

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti il loro mandato.

### **Art.10**

Ogni seduta dell'Assemblea Nazionale deve essere trascritta sul verbale da persona con comprovata competenza giuridica o da un notaio fungendo da segretario che sarà nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, come recita l'Art.13 dello Statuto.

Tale verbale dovrà essere reso disponibile in sede, e fatto pervenire a tutti i soci presenti che ne faranno richiesta al termine dell'Assemblea, previa domanda alla segreteria, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea Nazionale.

#### **Art. 11**

All'Assemblea Nazionale:

- a) sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, spettano i compiti previsti secondo quanto recita l'Art.15 dello Statuto;
- b) in seduta ordinaria l'Assemblea Nazionale rettifica l'ammontare annuo delle spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, e da qualsiasi altro membro degli organi della F.N.S. O.n.I.u.s. demandati dal Presidente Nazionale a rappresentare la Federazione in nome e per conto del Presidente Nazionale;
- c) in seduta ordinaria all'Assemblea Nazionale spetta, mediante scrutinio segreto, a maggioranza semplice, l'elezione del Consiglio Direttivo e ne determina la durata in carica che non potrà essere inferiore ad anni 5 (cinque), secondo quanto recita l'Art.16 dello Statuto.

#### **Art.12**

All'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria, spetta il compito dell'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, tra persone di comprovata capacità sia giuridico che amministrativo, e ne determina la durata in carica che non potrà essere inferiore ad anni 1(uno), secondo quanto recita l'Art.25 dello Statuto.

#### **Art. 13**

Una volta accettata la carica il membro del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Revisori dei Conti regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi 3 (tre) mesi, a partire dall'elezione.

#### **Art. 14**

All'interno dell'Assemblea Nazionale il Presidente del Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) presiede l'Assemblea Nazionale;
- b) verifica la legalità dell'assemblea e il numero dei presenti e dei votanti;
- c) può decidere che la votazione avvenga per scrutinio segreto;
- d) controlla l'approvazione del verbale e chiude l'assemblea.

### **CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 15**

I Consiglieri hanno il compito di rappresentare in Consiglio Direttivo il pensiero dei Soci, secondo criteri di saggezza ed equanimità.

#### **Art.16**

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso telegrafico di almeno 48 (quarantotto) ore prima.

#### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto recita l'Art.16 dello Statuto.

#### **Art.18**

Le cariche del Consiglio Direttivo sono elettive. Sono revocabili in qualsiasi momento dall'Assemblea Nazionale. Possono candidarsi per l'elezione e quindi essere membri del Consiglio Direttivo, solo i Soci che rispondano ai requisiti recitati all'Art.19 del presente regolamento.

#### **Art. 19**

Possono candidarsi alla carica sociale del Consiglio Direttivo i Soci ordinari e i Soci fondatori che:

- a) hanno assolto l'obbligo scolastico;
- b) nell'ultimo triennio maturato, hanno versato la quota associativa anno per anno, entro i termini di scadenza;
- c) sono in godimento dei diritti politici;

non sono stati colpiti negli ultimi tre anni dalla sanzione disciplinare della sospensione e/o esclusione, secondo quanto recita l'Art.24 dello Statuto;

- d) non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con membri degli organi della F.N.S. O.n.l.u.s.

#### **Art. 20**

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all'interno dell'Assemblea Nazionale ordinaria dei Soci.

#### **Art. 21**

Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro della F.N.S. O.n.l.u.s. apposto dal segretario dell'Assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori scelti tra i soci adulti.

Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura dei due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'Assemblea stessa e messo a verbale.

Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore ai fini del conteggio voti.

L'eventuale invalidità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dai due scrutatori.

Schede bianche in parte, saranno considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti.

#### **Art.22**

Il Socio eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'Assemblea dei soci, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del Presidente, tramite il Consiglio Direttivo, o per interpellanza pubblica all'interno dell'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria dei Soci.

### **Art.23**

Il membro eletto del Consiglio Direttivo non può ricoprire nessuna carica elettiva presso Associazioni che abbiano le stesse finalità della F.N.S. O.n.l.u.s. o ne siano in contrasto, nel caso in cui ciò risulti, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.

### **Art.24**

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli Organi della F.N.S. O.n.l.u.s., sia a livello provinciale, regionale e nazionale.

### **Art. 25**

I membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie della F.N.S. O.n.l.u.s.. È fatta salva la facoltà dei membri del Consiglio Direttivo destituiti di fare appello alla Commissione Disciplinare.

### **Art. 26**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) dirigere e gestire la F.N.S. O.n.l.u.s.;
- b) deliberare sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- c) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, sottoporli alla revisione del Collegio dei Revisori dei Conti e proporre gli stessi all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
- d) amministrare il patrimonio e le rendite sociali;
- e) proporre la quota associativa che sarà rettificata dall'Assemblea Nazionale;
- f) proporre l'ammontare annuo delle spese vive sostenute dai suoi stessi membri e da qualsiasi altro membro degli Organi della F.N.S. O.n.l.u.s. demandati dal Presidente Nazionale a rappresentare la Federazione in nome e per conto del Presidente Nazionale, che sarà rettificata dall'Assemblea Nazionale;
- g) adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione della stessa;
- h) formulare proposte per le modifiche dello Statuto
- i) predisporre e approvare il Regolamento Interno ed eventuali modifiche;
- j) predisporre e approvare il Regolamento del personale della Segreteria centrale della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- k) delibera sulle accettazioni di lasciti o donazioni;
- l) conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali;
- m) delibera sulla domanda di ammissione dei Soci (Ordinari e Sostenitori) e degli Affiliati;
- n) delibera sulla nomina dei Soci Onorari;
- o) decidere di attribuire ad altri Soci le stesse prerogative attribuite ai Soci Fondatori, qualora ne ravvisasse la necessità, come recita l'Art.6-comma 1 dello Statuto;
- p) nominare il Presidente Nazionale e il Vicepresidente in seno ad esso;
- q) nominare il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;

- r) nominare il Tesoriere, i Coordinatori Regionali e i membri del Comitato di Consulenza;
- s) chiedere che si riunisca la Commissione Disciplinare quando almeno due membri ne avvertano la necessità, come recita l'Art. 23 dello Statuto;
- t) nominare i membri della Commissione Disciplinare e invitarla formalmente, a mezzo raccomandata a/r, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, come recita l'Art. 23 dello Statuto;
- u) applicare sanzioni disciplinari a carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la F.N.S. O.n.I.u.s., come recita l'Art.24 dello Statuto, con la supervisione della Commissione Disciplinare;
- v) sostituire il Presidente con il Vicepresidente nel caso in cui sia certa l'incapacità e/o la vacanza del primo.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, una volta a bimestre e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure, quando lo richiedano almeno tre membri del Consiglio stesso, secondo quanto recita l'Art.16 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato per mezzo di comunicazione scritta (via e-mail, per posta a/r, via telefax) con ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

#### **Art. 28**

Il Consiglio Direttivo si riunisce con validità' giuridica quando il quorum è superiore al 50% dei suoi membri. I componenti del direttivo possono delegare altri membri del direttivo a rappresentarli in loro assenza, tramite delega scritta, da leggersi a cura del segretario in apertura del consiglio e da mettersi a verbale.

Ciascun membro non potrà ricevere più di una delega.

#### **Art.29**

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, come recita l'Art.16 dello Statuto.

#### **Art.30**

Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto in caso di assenza alla riunione, sia ordinaria che straordinaria, a darne comunicazione agli uffici della segreteria entro la settimana precedente alla data di convocazione e sarà messo a verbale.

Nel caso in cui nel corso del mandato si producano vacanze comunicate e non per tre volte consecutive, o vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo gli stessi sono sostituiti dai primi non eletti all'Assemblea Nazionale che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti, come recita l'Art.16 dello Statuto.

Qualora si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocata l'Assemblea straordinaria per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo a tale convocazione qualora entro 6 (sei) mesi cada la convocazione ordinaria dell'Assemblea Nazionale.

## CAPO IV – PRESIDENTE NAZIONALE

### Art. 31

Il Presidente Nazionale:

- a) rappresenta ufficialmente e legalmente la F.N.S. O.n.l.u.s., di fronte a terzi, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, come recita l'Art.17 dello Statuto.;
- b) ha l'uso della firma sociale, come recita l'Art.17 dello Statuto;
- c) ha l'uso della firma congiunta con il Tesoriere e con il Segretario Nazionale nei prelievi bancari, nei versamenti e nei pagamenti, come recita l'Art. 20 dello Statuto;
- d) autorizza e sottoscrive tutte le iniziative (convenzioni, atti pubblici e/o privati, contratti, progetti, incontri pubblici) dei Coordinatori Regionali;
- e) promuove la F.N.S. O.n.l.u.s. verso le Aziende, gli Enti pubblici e Privati, gli Ordini Professionali, gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed ogni altro soggetto di rilievo interessato alle problematiche dell'handicap uditivo;
- f) nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente è investito del potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale;
- g) può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo alle riunioni delle Associazioni affiliate alla F.N.S. O.n.l.u.s.;
- h) può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia limitatamente a determinati atti o categorie;
- i) convoca il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria, una volta a bimestre e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario, come recita l'Art.16 dello Statuto;
- j) convoca e presiede le riunioni dei Coordinatori Regionali ogni qual volta lo ritenga necessario ;
- k) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Consulenza ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- l) mantiene i necessari contatti con i Coordinatori Regionali, con il Comitato di Consulenza, con la Commissione Disciplinare, con il Collegio dei Revisori dei Conti e con gli Affiliati;
- m) verifica che ogni deliberazione del Consiglio Direttivo sia applicata;
- n) qualora sia assente può chiedere al Consiglio Direttivo una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione del Consiglio Direttivo stesso;
- o) verifica l'operato dei vari organi dell'associazione e in caso di irregolarità è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo.

### Art. 32

Il Presidente può farsi rappresentare dal Vicepresidente, esso lo sostituisce in caso di temporanea assenza in tutti i poteri di ordinaria gestione amministrativa, escludendo la stipula di contratti, convenzioni, progetti, accordi di programma e di partenariato né

intrattenere azioni legali e giudiziarie senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte del Presidente o da delibera del Consiglio Direttivo, come recita l'Art.18 dello Statuto.

#### **Art.33**

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Accertata l'incapacità e/o la vacanza da parte del Consiglio Direttivo e da sua deliberazione unanime, il Vicepresidente provvederà a sostituirlo e rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea Nazionale.

### **CAPO V – COORDINATORE REGIONALE**

#### **Art.34**

I Coordinatori Regionali hanno il compito di rappresentare il pensiero dei Soci, secondo criteri di saggezza ed equanimità.

#### **Art.35**

Il Coordinatore Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto fra persone socie di comprovata capacità e fiducia.

Il mandato del Coordinatore Regionale e del Delegato Provinciale ha durata di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Regionale ha facoltà di nominare un Delegato Provinciale che deve prima essere sottoposto per l'approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.36**

Il Coordinatore Regionale nominato dal Consiglio Direttivo non può assumere incarichi, svolgere attività e ricoprire nessuna carica elettiva presso Associazioni che abbiano le stesse finalità della F.N.S. O.n.i.u.s. o ne siano in contrasto, come recita l'Art.21 dello Statuto.

Nel caso in cui ciò risulti, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta nomina.

#### **Art.37**

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi della F.N.S. O.n.i.u.s., sia a livello provinciale, regionale e nazionale.

#### **Art.38**

Una volta accettata la carica il Coordinatore Regionale non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi, a partire dalla nomina.

#### **Art.39**

Il Coordinatore Regionale si interporrà tra la F.N.S. O.n.i.u.s. e le Associazioni Locali per realizzare un interscambio tra le due entità.

Ha il compito di raccogliere in sede locale le richieste e le necessità proprie di quella Regione al fine di superare le barriere culturali e agevolare l'integrazione dei sordi nella società civile, come recita l'Art.21 dello Statuto.

#### **Art.40**

Il Coordinatore Regionale è tenuto ad informare la presidenza, comunicando alla segreteria centrale della F.N.S. O.n.I.u.s., di tutti quei casi che comportino l'impegno della F.N.S. O.n.I.u.s. con atto pubblico e/o privato e/o iniziative (convenzioni, contratti, progetti, incontri pubblici).

#### **Art.41**

Il Coordinatore Regionale che non adempia al suo compito previsto dagli Art. 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamento sarà rimosso dal suo incarico di Coordinatore Regionale, dallo stesso organo che lo ha nominato e tale decisione è inappellabile e insindacabile.

La decisione del Consiglio Direttivo ha esecuzione immediata.

### **CAPO VI – COMITATO DI CONSULENZA**

#### **Art.42**

Il Comitato di Consulenza è nominato dal Consiglio Direttivo fra persone socie e non socie di fiducia e di comprovata capacità sia giuridiche che amministrative.

Il Consiglio Direttivo formula la proposta di compenso ai membri.

#### **Art.43**

Il Comitato di Consulenza è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Elegge tra i suoi membri il Presidente che avrà i necessari contatti con il Presidente Nazionale.

#### **Art.44**

Una volta accettata la carica il membro del Comitato di Consulenza non potrà presentare dimissioni nei primi tre mesi, salvo gravi e giustificati motivi.

#### **Art.45**

Il Comitato di Consulenza è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario.

#### **Art. 46**

Il Comitato di Consulenza svolge funzioni consultive, affiancando il Consiglio Direttivo in tutte quelle attività e manifestazioni della F.N.S. O.n.I.u.s. in cui necessitano specifiche competenze.

Può intervenire, con uno o più membri, su mandato del Presidente Nazionale, a rappresentare, difendere in ambito amministrativo, giudiziario e politiche di lavoro gli Organi della F.N.S. O.n.I.u.s.

## **CAPO VII – COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **Art.47**

La Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio Direttivo fra persone socie e non socie, di fiducia e di comprovata capacità sia giuridiche che amministrative.

### **Art.48**

La Commissione Disciplinare è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile, come recita l'Art.23 dello Statuto.

Elegge tra i suoi membri il Presidente che avrà i necessari contatti con il Presidente Nazionale e, secondo le necessità, con il Comitato di Consulenza.

L'adunanza è valida se è presente la metà più uno dei suoi membri.

### **Art. 49**

Una volta accettata la carica il membro del Commissione Disciplinare non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi, salvo gravi e giustificati motivi.

### **Art.50**

La Commissione Disciplinare è convocata dal suo Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque non meno di una volta a trimestre oppure quando ne facciano richiesta al suo Presidente due membri del Consiglio Direttivo, come recita l'Art.23 dello Statuto.

La Commissione Disciplinare è convocata per mezzo di comunicazione scritta con ordine del giorno almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione secondo le necessità e dopo aver sentito il Presidente Nazionale il quale provvede alla preparazione delle pratiche da esaminare.

### **Art.51**

Alla Commissione Disciplinare compete la funzione di magistratura interna che giudica per il bene e con equità, su tutte le questioni di indole morale, relative ai soci, che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo o dai soci stessi.

La Commissione Disciplinare decide in esame all'appello da parte dei membri del Consiglio Direttivo destituiti.

Le decisioni della Commissione Disciplinare sono inappellabili e insindacabili.

Qualora dovessero rendersi necessari elementi integrativi di giudizio, la Commissione può richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti e disporre eventuali audizioni degli interessati.

È facoltà della Commissione valutare nel merito il provvedimento, modificandone la natura e la durata.

Il Presidente della Commissione deve far pervenire tempestivamente al presidente Nazionale della F.N.S. O.n.I.u.s. le decisioni adottate dalla Commissione medesima.

Il Presidente Nazionale provvede a darne comunicazione, a mezzo raccomandata a/r agli interessati e informare alla prima riunione il Consiglio Direttivo.

Le decisioni della Commissione Disciplinare hanno esecuzione immediata.

## **CAPO VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art.52**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale fra persone socie e non di fiducia e di comprovata capacità sia giuridiche che amministrative.

### **Art.53**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri e rimane in carica per un anno ed è rieleggibile, come recita l'Art.25 dello Statuto.

### **Art.54**

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo dei revisori;
- b) non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dalla F.N.S. O.n.l.u.s., pena la decadenza dall'incarico;
- c) non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con dirigenti o dipendenti della F.N.S. O.n.l.u.s. e con i soci che rivestono cariche elettive;
- d) controllano la gestione della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- e) visionano e redigono la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- f) curano l'amministrazione del patrimonio e le rendite sociali effettuati dal Consiglio Direttivo.

### **Art.55**

I Revisori dei Conti non possono essere revocati se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti rispondono personalmente delle dichiarazioni e dei controlli effettuati nello svolgimento del proprio mandato secondo le leggi vigenti in materia.

## **TITOLO II DEL SEGRETARIO NAZIONALE**

### **Art. 56**

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto fra persone di comprovata capacità e fiducia, come recita l'Art.19 dello Statuto.

Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art.57**

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Nazionale.

### **Art.58**

Il Segretario Nazionale:

- a) è responsabile del personale dipendente della segreteria centrale della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- b) risponde in prima persona della verbalizzazione e dell'archiviazione di tutti gli atti della F.N.S. O.n.l.u.s., utilizzando tutte le risorse utili a tale fine;
- c) gestisce l'archivio raccolto dati della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- d) risponde direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- f) viene sostituito dal Consiglio Direttivo in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza ingiustificata;
- g) coadiuva il Presidente Nazionale nel promuovere la F.N.S. O.n.l.u.s. verso le Aziende, gli Enti pubblici e Privati, gli Ordini Professionali, gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed ogni altro soggetto di rilievo interessato alle problematiche dell'handicap uditivo;
- h) coadiuva il Presidente Nazionale nella gestione dei rapporti con gli Organi della F.N.S. O.n.l.u.s., con gli affiliati e con i soci.

## **TITOLO III DEL TESORIERE**

### **Art. 59**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto fra persone esterne che abbia comprovata capacità, fiducia e professionalità, come recita l'Art.20 dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art.60**

Il Tesoriere ha la responsabilità di una oculata gestione dell'economia dell'associazione che si traduce concretamente in:

- a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- b) gestire e controllare l'utilizzo dei beni, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature varie di proprietà dell'Associazione o date ad essa in uso;
- c) attivare iniziative di autofinanziamento;
- d) seguire e promuovere gli iter di contribuzione economica degli enti pubblici;
- d) gestire i Conti Correnti bancari e postali tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'associazione.

Alla tesoreria spetta anche la corretta manutenzione e conduzione dei locali delle sedi operative, in accordo con il Presidente, quale legale rappresentante della F.N.S. O.n.l.u.s.

## **TITOLO IV**

### **CRITERI ASSOCIATIVI**

#### **CAPO I - DELL'ADESIONE DEI SOCI E DEGLI AFFILIATI**

##### **Art.61**

Chi desidera diventare Socio e/o Affiliato (Associazioni, Società, Comitati e Organizzazioni) presenta domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo della F.N.S. O.n.I.u.s., dichiarando di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo Statuto e il presente Regolamento Interno.

Dichiara altresì di obbligarsi all'osservanza dei medesimi e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

##### **Art. 62**

La domanda verrà presa in considerazione dal Consiglio Direttivo della F.N.S. O.n.I.u.s..

L'adesione viene confermata tramite il pagamento della quota sociale di iscrizione e la consegna della tessera, rilasciata ad ogni socio, per esprimere la sua personale appartenenza all'associazione.

#### **CAPO II - DELL'ADESIONE DEI SOCI**

##### **Art. 63**

Possono diventare Soci tutti coloro che condividono le finalità della F.N.S. O.n.I.u.s. e intendono perseguire gli stessi obiettivi senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, come recita l'Art.5 dello Statuto.

Solo gli aspiranti Socio Ordinario e Sostenitore devono produrre domanda al Consiglio Direttivo.

##### **Art. 64**

La domanda prodotta dal Socio Ordinario e Sostenitore deve essere redatta compilando l'apposito modulo che viene predisposto dalla Segreteria Centrale del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta utile ne prende visione e ne decide in merito.

Nella domanda si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità;
- copia del versamento della quota associativa.

L'accoglimento della domanda di ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti e deve essere appositamente notificata al richiedente tramite raccomandata a/r.

#### **Art. 65**

L'iscrizione del Socio Ordinario e Sostenitore viene perfezionata con il versamento della quota associativa, da quel momento si acquisisce la qualità di Socio.

#### **Art.66**

L'eventuale cambio di residenza del Socio deve essere comunicata alla segreteria centrale della F.N.S. O.n.l.u.s.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione.

#### **Art. 67**

La persona minorenni che richiede l'ammissione a socio Ordinario e Sostenitore, deve presentare domanda controfirmata dall'esercente della patria potestà parentale, può partecipare alle attività della F.N.S. O.n.l.u.s. senza diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e non può ricoprire cariche elettive, come recita l'Art.5 dello Statuto.

Il minorenni sotto i 14 (quattordici) anni di età è escluso dal pagamento della quota associativa.

#### **Art. 68**

I criteri che il Consiglio Direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione dei Soci Ordinari e Sostenitori pervenute sono basati su:

- a) condivisione dello Statuto e del Regolamento Interno della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- b) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di associazione mafiosa, pedofilia, reati sessuali e usura.

#### **Art.69**

L'eventuale provvedimento di diniego del Consiglio Direttivo alla domanda di ammissione presentata dall'aspirante Socio Ordinario e Sostenitore, motivandone le ragioni, deve essere appositamente notificata al richiedente tramite raccomandata a/r.

Avverso la decisione presa dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso davanti alla Commissione Disciplinare entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, come recita l'Art.5 dello Statuto.

#### **Art.70**

I Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti a pagare entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno la quota sociale alla Segreteria Centrale della F.N.S. O.n.l.u.s., nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale.

Decorso ulteriore 30 (trenta) giorni da tale termine, il socio Ordinario e Sostenitore inadempiente è considerato moroso ed è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi.

Il socio Ordinario e Sostenitore moroso può regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota dell'anno in corso, più una indennità di mora nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, come recita l'Art.15 dello Statuto.

Coloro che si iscrivono per la prima volta alla F.N.S. O.n.l.u.s. dopo il mese di marzo debbono versare esclusivamente l'intera quota relativa all'anno in corso.

In concomitanza dell'Assemblea Nazionale il Socio Ordinario e Sostenitore deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

#### **Art.71**

I Soci della F.N.S. O.n.l.u.s. sono tenuti:

- a) al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.N.S. O.n.l.u.s. e delle altre norme associative;
- b) al rispetto e alla lealtà nei confronti della F.N.S. O.n.l.u.s., degli Organi sociali, degli Affiliati e degli altri soci;
- c) al rispetto della apartiticità della F.N.S. O.n.l.u.s. ed è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti della F.N.S. O.n.l.u.s. in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche e/o amministrative;
- d) i soci Fondatori e Ordinari che ricoprono cariche elettive e/o sociali all'interno della F.N.S. O.n.l.u.s., non possono, a pena di decadenza, ricoprire cariche elettive presso Associazioni che abbiano le stesse finalità della F.N.S. O.n.l.u.s. o ne siano in contrasto.

### **CAPO III – DELLE FIGURE DEI SOCI**

#### **Art.72**

Quattro sono le figure dei soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Onorari;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori.

### **CAPO III – DEI SOCI FONDATORI**

#### **Art.73**

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno aderito alla costituzione della F.N.S. O.n.l.u.s. ed hanno operato con grande sacrificio personale e ammirata abilità, come recita l'Art.6-comma 1 dello Statuto.

#### **Art.74**

I Soci Fondatori non sono vincolati al pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale, hanno diritto di voto e possono essere eletti dall'Assemblea Nazionale.

### **CAPO IV – DEI SOCI ONORARI**

#### **Art.75**

I Soci Onorari sono le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento o le persone che abbiano reso servizi alla F.N.S. O.n.l.u.s. alle quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno conferire la qualifica, come recita l'Art.6-comma 2 dello Statuto.

#### **Art.76**

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee Nazionali e non possono essere eletti a cariche sociali, come recita l'Art.6-comma 2 dello Statuto.

#### **Art.77**

Ai Soci Onorari è consegnato un diploma, qualora se ne ravvisi la necessità, a firma del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo, con medaglia d'oro, in occasione di manifestazioni sociali nazionali.

### **CAPO V – DEI SOCI ORDINARI**

#### **Art.78**

I Soci Ordinari sono persone fisiche e/o Affiliati che abbiano presentato domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo e abbiano perfezionato la stessa con il versamento della quota associativa, come recita l'Art.6-comma 3 dello Statuto .

#### **Art.79**

I Soci Ordinari hanno diritto al voto nell'Assemblea Nazionale, si possono far rappresentare per delega, possono essere eletti e rispondono limitatamente per le loro quote associative, come recita l'Art.6-comma 3 dello Statuto .

#### **Art.80**

I Soci Ordinari devono fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e attenersi al Regolamento secondo quanto previsto dagli Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del presente Regolamento Interno.

### **CAPO V – DEI SOCI SOSTENITORI**

#### **Art.81**

I Soci Sostenitori sono i soci di Associazioni e di organismi Affiliati che abbiano presentato domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo e abbiano perfezionato la stessa con il versamento della quota associativa, come recita l'Art.6-comma 4 dello Statuto .

#### **Art.82**

I Soci Sostenitori non hanno diritto al voto nell'Assemblea Nazionale, non possono essere eletti salvo che non siano tesserati individualmente anche come Soci Ordinari, come recita l'Art.6-comma 4 dello Statuto .

#### **Art.83**

I Soci Sostenitori devono fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e attenersi al Regolamento secondo quanto previsto dagli Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 del presente Regolamento Interno.

## **CAPO VI – DELL’ADESIONE DEGLI AFFILIATI**

### **Art.84**

Possono diventare Affiliati tutti le persone giuridiche (Associazioni, le Società, i Comitati e le Organizzazioni) che condividono le finalità della F.N.S. O.n.l.u.s. e intendono perseguire gli stessi obiettivi senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, come recita l’Art.5 dello Statuto.

### **Art. 85**

La domanda prodotta dall’Affiliato deve essere redatta compilando l'apposito modulo che viene consegnato dalla Segreteria Centrale del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta utile ne prende visione e ne decide in merito.

Nella domanda si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- la data di costituzione e in quale comune;
- che si è in possesso dei requisiti soggettivi e statutari previsti dallo Statuto della F.N.S. O.n.l.u.s.;
- che si è dotati di regolare atto costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrato presso l’Ufficio del Registro competente per territorio;

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell’atto costitutivo, dello statuto della Affiliato redatto in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata, e registrata all’Ufficio del Registro competente per territorio;
- eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
- elenco e funzioni dei membri costituenti le cariche associative;
- elenco nominativo o consistenza numerica dei soci;
- relazione sull’attività svolta;
- fotocopia del codice fiscale della Affiliato;
- fotocopia non autenticata di un documento d’identità del presidente/legale rappresentante;
- copia del versamento della quota associativa.

L’accoglimento della domanda di ammissione è disposta dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti e deve essere appositamente notificata al richiedente tramite raccomandata a/r.

### **Art. 86**

L’iscrizione dell’Affiliato viene perfezionata con il versamento della quota associativa, da quel momento si acquisisce la qualità di Affiliato.

### **Art.87**

L’eventualmente cambio della sede legale dell’Affiliato deve essere comunicata alla segreteria centrale della F.N.S. O.n.l.u.s.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione.

### **Art. 88**

I criteri che il Consiglio Direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione dei Soci Ordinari e Sostenitori pervenute sono basati su:

- a) condivisione dello Statuto e del Regolamento Interno della F.N.S. O.n.l.u.s.;

- b) non affiliazione all'Ente Nazionale Sordomuti;
- c) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di associazione mafiosa e usura.

#### **Art.89**

L'eventuale provvedimento di diniego del Consiglio Direttivo alla domanda di ammissione presentata dall'aspirante Affiliato, motivandone le ragioni, deve essere appositamente notificata al richiedente tramite raccomandata a/r.

Avverso la decisione presa dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso davanti alla Commissione Disciplinare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, come recita l'Art. 7 dello Statuto.

#### **Art.90**

Gli Affiliati sono tenuti a pagare entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno la quota sociale alla Segreteria Centrale della F.N.S. O.n.i.u.s., nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale.

Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni da tale termine, l'Affiliato inadempiente è considerato moroso ed è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi.

l'Affiliato moroso può regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota dell'anno in corso, più una indennità di mora nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, come recita l'Art.15 dello Statuto.

Coloro che si iscrivono per la prima volta alla F.N.S. O.n.i.u.s. dopo il mese di marzo debbono versare esclusivamente l'intera quota relativa all'anno in corso.

In concomitanza dell'Assemblea Nazionale l'Affiliato deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

#### **Art.91**

L'Affiliato della F.N.S. O.n.i.u.s. è tenuto:

- a) al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.N.S. O.n.i.u.s. e delle altre norme associative;
- b) al rispetto e alla lealtà nei confronti della F.N.S. O.n.i.u.s., degli Organi sociali, dei soci e degli altri Affiliati;
- c) al rispetto della apartiticità della F.N.S. O.n.i.u.s. ed è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti della F.N.S. O.n.i.u.s. in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche e/o amministrative;
- d) all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, alla nomina di 2 (due) suoi rappresentanti delegati e ne da comunicazione al Consiglio direttivo della F.N.S. O.n.i.u.s. entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della stessa, come recita l'Art.7 dello Statuto.

#### **Art.92**

I 2 (due) rappresentanti delegati dell'Affiliato hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale e ad avere un unico voto.

## **TITOLO V**

### **DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI E DEGLI AFFILIATI**

#### **Art. 93**

I Soci e gli Affiliati cessano di far parte della F.N.S. O.n.l.u.s. per:

- a) dimissione;
- b) morosità;
- c) radiazione;
- d) esclusione.

#### **Art. 94**

Tanto nel caso della morosità che in quello della radiazione e della esclusione, i Soci e gli Affiliati hanno diritto di ricorrere alla Commissione Disciplinare.

#### **Art. 95**

I Soci e gli Affiliati che cessano di far parte della F.N.S. O.n.l.u.s. per dimissione, morosità, radiazione ed esclusione sono tenuti al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso, come recita l'Art.26 dello Statuto.

### **CAPO I - DELLA DIMISSIONE**

#### **Art. 96**

I Soci e gli Affiliati possono dimettersi dalla F.N.S. O.n.l.u.s. presentando apposita richiesta per iscritto, con allegate motivazioni, al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno solare, come recita l'Art.9 - comma 1 dello Statuto.

#### **Art. 97**

Il Consiglio Direttivo si riserva di discutere tale richiesta con l'interessato ed eventualmente di rifiutarla. Tale rifiuto non potrà più essere opposto se, trascorso un mese, la domanda viene rinnovata.

### **CAPO II - DELLA MOROSITÀ**

#### **Art. 98**

I Soci e gli Affiliati sono dichiarati morosi e quindi decaduti dal Consiglio Direttivo per protrattasi scadenza, oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del versamento della quota associativa, come recita l'Art.9 – comma 2 dello Statuto.

#### **Art. 99**

I soci e gli Affiliati dichiarati decaduti possono comunque ripresentare domanda di associazione e/o affiliazione.

## **CAPO II - DELLA RADIAZIONE**

### **Art. 100**

I Soci e gli Affiliati sono dichiarati radiati da delibera a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo per aver commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori la F.N.S. O.n.I.u.s. o che ostacoli l'andamento della stessa con la sua condotta o che abbia riportato nel frattempo condanne penali, come recita l'Art.9 – comma 3 dello Statuto.

## **CAPO IV - DELLA ESCLUSIONE DEI SOCI**

### **Art. 101**

I Soci e gli Affiliati sono dichiarati esclusi da delibera a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi dello Statuto e del presente Regolamento interno della F.N.S. O.n.I.u.s. o per altri motivi che comportino indegnità, come recita l'Art.9 – comma 4 dello Statuto.

Altresì il Consiglio Direttivo si pronuncerà sull'esclusione contro il Socio o l'Affiliato:

- per il quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali richiesti per l'ammissione;
- che svolga attività contrastanti con gli interessi della F.N.S. O.n.I.u.s. o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno a essa;
- che abbia un comportamento in contrasto con lo Statuto, con il presente Regolamento o con le decisioni prese dagli Organi associativi.

## **TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 102**

A carico dei Soci e degli Affiliati che vengono meno ai doveri verso la Federazione e ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione;
- b) esclusione;
- c) radiazione.

### **Art. 103**

Tanto nel caso della sospensione che in quello della esclusione e della radiazione, i Soci e gli Affiliati hanno diritto di ricorrere alla Commissione Disciplinare.

#### **Art. 104**

I Soci e gli Affiliati che cessano di far parte della F.N.S. O.n.l.u.s. per sospensione, esclusione e radiazione sono tenuti al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso, come recita l'Art.26 dello Statuto.

#### **Art. 105**

I provvedimenti e le relative sanzioni saranno deliberati a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Direttivo in assemblea, alla presenza di un membro della Commissione Disciplinare, a porte chiuse alla quale può partecipare il socio interessato che verrà informato, a mezzo raccomandata a.r., di tale assemblea 10 (dieci) giorni prima. Se l'interessato si presenterà nel giorno e nel luogo indicato nella lettera di convocazione si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti, come recita l'Art.24 dello Statuto.

L'associato radiato non potrà essere più ammesso nell'Associazione.

## **TITOLO VII DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI E DEL PERSONALE**

### **CAPO I – DEI PROVENTI**

#### **Art. 106**

La F.N.S. O.n.l.u.s. trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutarî tramite :

- le quote sociali;
- i contributi annui ordinari degli aderenti alla F.N.S. O.n.l.u.s. da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo;
- i contributi dei privati;
- i contributi straordinari degli aderenti alla F.N.S. O.n.l.u.s. deliberati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli associati;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da rendite del proprio patrimonio.

### **CAPO II – DEL PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 107**

Il patrimonio della F.N.S. O.n.l.u.s. è amministrato dal Consiglio Direttivo e curato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo reinveste i redditi derivanti da alienazioni immobiliari nell'acquisizione o manutenzione straordinaria di altri beni immobili, salvo un diverso impiego reso necessario da comprovati fatti o eventi straordinari e comunque sempre finalizzati al perseguimento degli scopi della F.N.S. O.n.l.u.s.

#### **Art. 108**

È fatto divieto di distribuire, in modo anche indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della F.N.S. O.n.l.u.s., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come recita l'Art.26 dello Statuto.

### **CAPO III – DELL'ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 109**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 110**

L'amministrazione, la tenuta della contabilità e la stesura del bilancio preventivo e consuntivo è affidata dal Consiglio Direttivo al Tesoriere, come recita l'Art.27 dello Statuto.

### **CAPO IV – DEL PERSONALE**

#### **Art. 111**

La F.N.S. O.n.l.u.s. per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, previa deliberazione del Consiglio componente.

In caso di necessità e nei modi previsti dalla legge la F.N.S. O.n.l.u.s. può avvalersi di:

- 1) personale dipendente;
- 2) lavoratori interinali;
- 3) collaboratori coordinati e continuativi;
- 4) collaboratori a progetto;
- 5) collaboratori occasionali;
- 6) consulenti esterni;
- 7) volontari non associati, esclusivamente attraverso organizzazioni operanti nel settore sociale,
- 8) persone che hanno fatto domanda al servizio civile secondo le disposizioni di legge in materia.

L'assunzione del personale dipendente è deliberata dal Consiglio Direttivo e il relativo contratto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della F.N.S. O.n.l.u.s.

L'affidamento di incarichi a consulenti esterni e a collaboratori, sia coordinati e continuativi, sia a progetto che occasionali, nonché l'utilizzo dei lavoratori interinali, è deliberato dal Consiglio Direttivo e il relativo contratto deve essere sottoscritto dal

rappresentante legale della F.N.S. O.n.l.u.s. che se ne assume per intero gli oneri economici, previdenziali e fiscali.

## **TITOLO VIII DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE**

### **CAPO I - DELLO SCIoglIMENTO**

#### **Art.112**

L'Assemblea Nazionale, in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento della F.N.S. O.n.l.u.s. e la devoluzione del patrimonio, come recita l'Art.29 dello Statuto.

All'Assemblea Nazionale devono essere presenti almeno i 3/4 dei Soci e degli Affiliati, la votazione deve essere unanime.

#### **Art. 113**

L'Assemblea Nazionale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri redigendo apposito verbale.

### **CAPO II - DELLA LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 114**

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dai liquidatori, purché sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n.229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come recita l'Art.29 dello Statuto.

## **TITOLO VIII FORO COMPETENTE**

#### **Art. 115**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al Regolamento Interno o che fosse comunque connessa ad esse, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.